

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

“Progetto triennale di ricerca e sperimentazione finalizzato allo sviluppo di una strategia di gestione integrata del bostrico tipografo *Ips typographus* nella Regione del Veneto”

\* \* \* \* \*

**Tra**

- la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata “Regione”), rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario

e

- l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente con sede legale in Legnaro – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 P. IVA 00742430283 (di seguito denominata “Università”) rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

e

- L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario di seguito denominata “Veneto Agricoltura”, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, n. 14, codice fiscale 92281270287, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore, che interviene nel presente atto in esecuzione della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- a) con Delibera della Giunta regionale n ..... del..... è stato approvato il “Progetto triennale di ricerca e sperimentazione finalizzato allo sviluppo di una strategia di gestione integrata del bostrico tipografo *Ips typographus* nella Regione del Veneto”;
- b) è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto, l’Università e Veneto Agricoltura;
- c) la Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due Enti, senza prevedere un compenso ma il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- d) la Regione del Veneto, l’Università e Veneto Agricoltura concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di avviare un “Progetto triennale di ricerca e sperimentazione finalizzato allo sviluppo di una strategia di gestione integrata del bostrico tipografo *Ips typographus* nella Regione del Veneto”, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze della biologia del bostrico dell’abete rosso (*Ips typographus*), della sua interazione con la pianta e con alcuni fattori limitanti sia biotici che abiotici.

**VISTO CHE**

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.



ab5ee410



La Regione, l'Università e Veneto Agricoltura ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di avviare il “ Progetto triennale di ricerca e sperimentazione finalizzato allo sviluppo di una strategia di gestione integrata del bostrico tipografo *Ips typographus* nella Regione del Veneto”.

La collaborazione tra la Regione, l'Università e Veneto Agricoltura nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - Oggetto dell'Accordo**

1. La Regione, l'Università e Veneto Agricoltura si impegnano a collaborare per la realizzazione del “Progetto triennale di ricerca e sperimentazione finalizzato allo sviluppo di una strategia di gestione integrata del bostrico tipografo *Ips typographus* nella Regione del Veneto” come descritto nell'Allegato A della DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. L'aggiornamento del “Progetto”, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

#### **ART. 2 – Progetto di attività**

1. Il Progetto prevede per gli anni 2022, 2023 e 2024 in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:  
Azione 1: Analisi del microbioma associato al bostrico tipografo  
Azione 2: Analisi dello sviluppo fenologico del bostrico tipografo.  
Azione 3: Analisi dei fattori determinanti per lo sviluppo degli attacchi in foresta
2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Progetto mediante uno scambio trimestrale delle informazioni e dei dati, anche al fine di definire eventuali variazioni tecniche nel rispetto degli obiettivi prefissati.
3. Spesa prevista: euro 366.275,00.

#### **ART. 3 – Referenti del Programma**

1. Il responsabile per la Regione è il dott. \_\_\_\_\_, Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario.
2. Il responsabile per l'Università è il Prof. \_\_\_\_\_.
3. Il responsabile per Veneto Agricoltura è il dott. \_\_\_\_\_.

#### **ART. 4 – Obblighi delle parti**

1. La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate dal Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. L'Università e Veneto Agricoltura si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività indicate all'articolo 2.
3. Le parti operano e collaborano, per propria competenza, nelle attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.



ab5ee410



**ART. 5 – Durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti.
2. Le attività previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2024.
3. Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

**ART. 6 – Oneri**

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

**ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute**

1. Per la realizzazione del Progetto la Regione del Veneto, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza, contribuirà con proprie risorse finanziarie fino ad un massimo di € 366.275,00 (comprensivi di ogni onere e spese).
2. La Regione riconosce all'Università un mero rimborso delle spese sostenute dal momento dell'approvazione del Progetto, pari a euro 240.000,00, come indicato nell'Allegato A alla DGR n del , per la collaborazione nella realizzazione delle attività previste nel presente Accordo.
3. La Regione riconosce a Veneto Agricoltura un mero rimborso delle spese sostenute dal momento dell'approvazione del Progetto, pari a euro 126.275,00, come indicato nell'Allegato A alla DGR n del , per la collaborazione nella realizzazione delle attività previste nel presente Accordo.
4. L'Università e Veneto Agricoltura presenteranno domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre di ciascun anno di durata dell'Accordo. Il rimborso delle spese dovrà essere richiesto suddiviso per singola Azione del Progetto.
5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

**ART. 8 - Utilizzo dei risultati**

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, saranno di proprietà delle parti.
2. La Regione, l'Università e Veneto Agricoltura potranno pubblicare, anche in parte, i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, Università, Veneto Agricoltura e alla Deliberazione di Giunta n ..... del .....
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il "Progetto ", dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

**ART. 9 – Responsabilità**

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.



ab5ee410



**ART. 10 – Riservatezza**

1. La Regione, l'Università e Veneto Agricoltura si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

**ART. 11 – Recesso**

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Università e da Veneto Agricoltura che dovranno essere comunque riconosciute.

**ART. 12 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

**ART. 13 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.d..
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell'Università e di Veneto Agricoltura in egual misura.

REGIONE VENETO - Unità Organizzativa Fitosanitario

---

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente

---

AGENZIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA"

---



ab5ee410

